

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/513 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2021

che concede alla Repubblica d'Estonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito della pandemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) Il 4 febbraio 2021 l'Estonia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti a combattere l'impatto della pandemia di COVID-19 e ad affrontarne le conseguenze socioeconomiche per lavoratori dipendenti e autonomi.
- 2) Stando alle previsioni, la pandemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall'Estonia per contenerla, con le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di autunno 2020 della Commissione prospettavano per l'Estonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,9 % e al 17,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie dell'inverno 2021 della Commissione, il PIL dell'Estonia è diminuito del 2,9 % nel 2020.
- 3) La pandemia di COVID-19 ha immobilizzato una parte sostanziale della forza lavoro in Estonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica estone connessa ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso a pertinenti misure di carattere sanitario in relazione alla pandemia di COVID-19, illustrate ai considerando da 4 a 9.
- 4) Il regolamento governativo n. 130 «Tööhõiveprogramm 2017-2020» del 17 novembre 2016, modificato nel 2020 ⁽²⁾, indicato nella richiesta dell'Estonia del 4 febbraio 2021, ha introdotto un regime a breve termine del mercato del lavoro per la salvaguardia dei posti di lavoro (il regime è in vigore dal 23 marzo 2020). L'obiettivo era sostenere i dipendenti del settore privato le cui retribuzioni o orari di lavoro erano stati temporaneamente ridotti a causa della situazione di emergenza: i dipendenti hanno ottenuto fino al 70 % della loro retribuzione media mensile con un massimale di 1 000 EUR al mese per dipendente. Si è trattato di una misura temporanea per il periodo dell'emergenza da marzo a maggio 2020. Dato il perdurare dell'impatto della situazione d'emergenza, il regolamento n. 130 è stato nuovamente modificato ⁽³⁾ e applicato, come modificato, fino alla fine del giugno 2020. Le condizioni del regime di cassa integrazione sono state adeguate per ridurre il sostegno pubblico per dipendente fino al 50 % della retribuzione media del dipendente con un massimale di 800 EUR per dipendente. Per ottenere il sostegno pubblico destinato ai dipendenti, le imprese hanno dovuto versare almeno 150 EUR (su base lorda) per dipendente al mese, ciascun dipendente ha percepito quindi una retribuzione mensile di almeno 584 EUR, pari al minimo salariale.

⁽¹⁾ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Riigi Teataja (RT) I, 20.03.2020, 3.

⁽³⁾ RT I, 30.05.2020, 4

